



COMUNE di ABBIETEGRASSO
Settore Servizi Tecnici e Ambiente



CONTRATTO DI CONCESSIONE IN USO DI LOCALI SITI IN VIA TICINO, 72 - PRESSO Q.RE FIERA DI PROPRIETA' COMUNALE

L'anno duemilaQUATTORDICI, addì dieci del mese di Ottobre, presso la residenza municipale di Abbiategrasso , V.le Cattaneo n. 2

Tra

il Comune di Abbiategrasso, con sede legale in Abbiategrasso Piazza Marconi n.1 C.F/Partita Iva 01310880156 rappresentato dall'Arch. Giorgio Lazzaro, nato in Vigevano il 10/01/1969, domiciliato per la carica in Abbiategrasso, Piazza Marconi n. 1, in qualità di Dirigente del Settore Servizi Tecnici e Ambiente, di seguito denominato *Concedente*;

E

L'Azienda Speciale Servizi alla Persona (A.S.S.P.) con sede legale in Abbiategrasso, Via Stampa, 2 - P.Iva 11670850152, legale rappresentante Sig.ra Barlocco Valeria nata ad Abbiategrasso il 01/10/1978, residente in Ozzero – Via IV Novembre, 6 di seguito denominato *Concessionario*;

PREMESSO

- che il Comune di Abbiategrasso è proprietario della struttura denominata Q.re Fiera sita in Via Ticino,72;
- che la Giunta Comunale con deliberazione n. 76 del 16/05/2014 ha dato assenso all'assegnazione all'A.S.S.P. in uso dei locali siti al piano primo dell'immobile del Quartiere Fiera di Via Ticino, 72, da identificare puntualmente con successivo provvedimento, per l'esercizio delle proprie attività nell'ambito dei servizi gestiti per conto del Comune di Abbiategrasso;
- che la Giunta Comunale, con deliberazione n. 127 del 22/07/2014 ha approvato la presente bozza di contratto di concessione in uso dei locali posti al piano primo del Q.re Fiera, oltre alla sala convegni e relativi servizi, conseguentemente si rende necessario sottoscrivere la presente concessione amministrativa trattandosi di bene immobile appartenente al patrimonio indisponibile del Comune;

Tutto ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART.1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

Con il presente contratto, le cui premesse costituiscono parte integrante, il Concedente assegna in concessione d'uso al Concessionario, per gli scopi sopradescritti i locali, composti da uffici, blocco servizi e sala convegni (quest'ultima non ad uso esclusivo del Concessionario), siti al piano primo del Q.re Fiera di Via Ticino n. 72, meglio identificati al del N.C.E.U. al fg. 18 mapp. 18 sub. 701 parte, di proprietà del Comune di Abbiategrasso (All. A).

ART.2 – DURATA DELLA CONCESSIONE - REVOCA – DECADENZA

La durata della concessione è fissata in anni 6 (sei) a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto. Alla scadenza la concessione decade di fatto e di diritto, senza necessità di preventiva disdetta o diffida.

Il Concessionario, ha diritto di recedere dalla presente convenzione, anche prima della scadenza contrattuale, dandone comunicazione al Comune, con raccomandata A.R. o posta elettronica certificata almeno sei mesi prima.

La concessione può essere revocata in qualsiasi momento dal Concedente, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico senza che al Concessionario nulla sia dovuto.

Il Concedente ha diritto di risolvere unilateralmente, con decorrenza immediata, la concessione, fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti, al verificarsi, anche di una sola, delle seguenti circostanze:

- a) qualora il Concessionario ponga in essere atti che costituiscono direttamente o indirettamente gravi violazioni di Leggi e Regolamenti ovvero, inosservanza di ordinanze e prescrizioni delle autorità comunali;
- b) qualora il Concessionario si sia reso responsabile di inadempienze agli obblighi contenuti nella presente contratto e più specificatamente:
 - violazione degli art. 3 e 4, (spese di gestione e obblighi del concessionario);
 - violazione dagli artt. 5 e 6 (responsabilità e divieto di cessione della concessione);

Il Concessionario si impegna a riconsegnare, alla scadenza, i locali nel medesimo stato di fatto e di diritto in cui si trovavano al momento della stipula del contratto, liberi e sgomberi da persone e cose, previo tempestivo accordo con il Servizio Gestione Patrimonio con cui avrà tenuto i rapporti discendenti dal presente atto, per la sottoscrizione del relativo verbale di consegna.

ART. 3 - ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Le spese inerenti e conseguenti la stipula del contratto, comprese le spese di registrazione dello stesso sono poste a carico del Concessionario.

Le spese per la manutenzione ordinaria e quelle relative alla gestione dei locali assegnati e alla conduzione dell'attività (energia elettrica, acqua, riscaldamento, rifiuti, pulizie, ecc.) sono poste a carico del Concessionario, mentre gli interventi di manutenzione straordinaria sono a carico del Concedente.

I costi relativi alle spese dei consumi delle utenze saranno rimborsati forfettariamente al Concessionario entro il 30 marzo di ogni anno, per l'ammontare di € 3.000,00 (Euro Tremila/00), eventualmente da conguagliare all'inizio dell'anno successivo in base al costo dei consumi effettivamente sostenuti.

ART 4 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario si impegna a:

- 1) utilizzare i locali concessi in uso unicamente per gli scopi descritti in premessa impegnandosi a non modificarne ed alterarne lo stato, salvo richiesta scritta preventiva e motivata al Concedente e relativa autorizzazione scritta;
- 2) utilizzare i locali concessi in uso nella stretta osservanza delle regole della civile convivenza. Eventuali comportamenti difforni verranno segnalati dal Concedente al sottoscrittore del presente atto, il quale dovrà darne giustificazione scritta entro 15 giorni dalla comunicazione;
- 3) mettere a disposizione dell'Amministrazione Comunale la sala convegni per manifestazioni o attività di interesse pubblico o a soggetti terzi, previa formale autorizzazione da parte del Concedente, durante le quali dovrà garantire la gestione della stessa (apertura, chiusura, ecc.);
- 4) provvedere con diligenza alla conservazione e alla manutenzione ordinaria dei locali concessi in uso, compresa la pulizia costante degli stessi. Nell'ipotesi in cui il Concessionario non vi provveda, previa diffida, vi provvederà il Concedente e le relative spese saranno a carico del Concessionario il quale si impegna, fin d'ora, a rimborsarle a semplice richiesta;
- 5) permettere in qualunque momento l'accesso ai locali agli incaricati comunali addetti del Settore Servizi Tecnici e Ambiente;
- 6) non sostituire in alcun caso, salvo autorizzazione del Concedente, la serratura di ingresso dei locali oggetto del presente contratto;
- 7) non tenere in deposito liquidi infiammabili o materiali comunque pericolosi; esporre cartelli, insegne o scritte senza il preventivo permesso del Concedente e senza aver conseguito le eventuali autorizzazioni o concessioni prescritte;

ART. 5 - RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario esonera espressamente il Concedente da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che possano derivare da fatti ed omissioni del Concessionario, di suoi dipendenti o di soggetti incaricati. Per tutta la durata del presente contratto si assume la responsabilità esclusiva per la custodia dei locali liberando il Concedente, proprietario dei suddetti beni, da qualsiasi onere o responsabilità, fatta salva l'eventualità degli eventuali danni procurati alla Sala Convegni durante lo svolgimento delle manifestazioni e delle attività autorizzate dal Concedente.

ART. 6 - DIVIETO DI CESSIONE

E' fatto espresso divieto al Concessionario di trasferire in capo a terzi in tutto o in parte i diritti contemplati dal presente contratto pena la rescissione dello stesso.

ART. 7 - MODIFICAZIONE DEL CONTRATTO

Ogni modificazione al contenuto del presente contratto sarà valida ed efficace solo se approvata in forma scritta e concordata tra le parti.

ART.8 - DOMICILIO FISCALE E FORO COMPETENTE

A tutti gli effetti di Legge l'Azienda Speciale Servizi alla Persona (A.S.S.P.) dichiara di eleggere il proprio domicilio in Abbiategrasso in Via Stampa, 2 e designa quale referente e responsabile dell'utilizzo dei locali, la Sig.ra Barlocco Valeria, residente in Ozzero Via IV Novembre, 6 tel. 02.94087533 – fax 02.9420121 - e-mail: assp.barlocco@tiscali.it.

Qualora l'Azienda Speciale Servizi alla Persona dovesse effettuare variazioni in tal senso, dovrà darne tempestiva comunicazione scritta al Responsabile del Servizio Gestione Patrimonio. Qualsiasi controversia concernente l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione della presente contratto la competenza sarà del Tribunale territorialmente competente.

ART.9 - VALIDITA' CONTRATTO

Il presente contratto è valido ed efficace fin d'ora per le parti contraenti e viene stipulato in tre originali, uno per ciascuna delle parti e una copia per l'Agenzia delle Entrate. Per quanto non previsto dal presente contratto si richiamano le norme del Codice Civile e delle Leggi vigenti in materia.

Letto, confermato e sottoscritto.

Abbiategrasso, li 10/10/2014

Per l'Azienda Speciale Servizi alla Persona


Il Legale Rappresentante
(Sig.ra Valeria Barlocco)

.....





Per il Comune di Abbiategrasso

Il Dirigente Settore Servizi Tecnici e Ambiente
(Arch. Giorgio Lazzaro)

.....


All. A



U. Perla